Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Giovedì, 16 luglio** — **Numero 165.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 383 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra, che prima dell'applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 484, erano assegnati alla 1ª classe con lo stipendio di L. 1800 e con R. decreto 4 ottobre 1907, in applicazione della legge stessa, furono assegnati alla 2ª classe con lo stesso stipendio di L. 1800 è accordato il primo aumento sessennale di stipendio, nella somma di L. 180, a decorrere dal 1 agosto 1907 con diritto a conseguire il 2° aumento del decimo dal 1° gennaio 1910.

Art. 2.

Per gli ufficiali d'ordine, che con R. decreto 4 ottobre 1907, in applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 484, furono assegnati alla 3ª classe con lo stipendio di L. 1500, la decorrenza del sessennio nella classe stessa è stabilita dalla data in cui furono ammessi allo stipendio di L. 1200.

Per gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari che, prima dell'applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 484, godevano uno stipendio di L. 1500 e che con R. de-

creto 4 ottobre 1907, in applicazione della legge stessa, furono assegnati alla 2ª classe con lo stesso stipendio di L. 1500, il sessennio nella classe stessa decorre dalla data in cui furono nominati alla classe anteriormente retribuita con lo stipendio di L. 1300.

Art. 3.

Gli ufficiali di scrittura di 1ª classe (L. 1400) nominati ufficiali d'ordine di 2ª classe delle Amministrazioni dipendenti col R. decreto 16 luglio 1904 (L. 1500), che non godevano aumento sessennale di stipendio, alla data in cui andò in vigore la legge 2 giugno 1904, n. 216, sono ammessi all'aumento sessennale sullo stipendio di L. 1500, dal giorno in cui abbiano compiuto i 6 anni di servizio dalla data di nomina ad ufficiali di scrittura di 2ª classe (L. 1200).

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 hanno effetto a datare dal 1° gennaio 1904.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE

CASANA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 387 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 1,511,249.24 sull'assegnazione del capitolo n. 2: « Spese generali » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1906-907.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 6,777,327.10 sull'assegnazione del capitolo n. 4 « Spese del servizio di trazione ed officine » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato, per l'esercizio 1906-907.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 6,022,904.18 sull'assegnazione del capitolo n. 5 « Spese del servizio movimento e traffico » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato, per l'esercizio 1906-907.

Art. 4.

È approvata l' eccedenza d' impegni di L. 173,203.21 sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Noli passivi » dello stato di previsione della spesa dell' azienda ferroviaria dello Stato, per l'esercizio 1906-907.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d' impegni di L. 765,977.16 sull'assegnazione del capitolo n. 15 « Quota spettante ai concessionari delle ferrovie delle quali lo Stato è comproprietario e di quelle concesse all'industria privata » dello stato di previsione della spesa dell' azienda ferroviaria dello Stato, per l'esercizio 1906-907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1908

VITTORIO EMANUELE

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO

Il numero 388 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È proibita la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, sia i biglietti di Stato o di Banca nazionali o esteri, sia qualunque altro titolo rappresentante valori di Stato o di Banca.

Le contravvenzioni sono punite con la multa comminata nell'art. 141 del testo unico di legge sugli Istituti d'emissione approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373.

Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscate, a chiunque appartengano, e dovranno essere distrutti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 389 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa, all'Amministrazione comunale di Nicotera, una tombola telegrafica nazionale a favore dell'erigendo ospedale nel capoluogo di quel Comune, per l'ammontare di L. 500,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 390 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

I beni immobili pervenuti allo Stato per effetto dell'art. 54 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, potranno essere retrocessi con esenzione dalle tasse sugli affari e dalle spese per diritti di volture agli espropriati od ai loro eredi, od a coloro che ne erano legittimi possessori al giorno dell'avvenuta devoluzione, i quali ne facciano domanda entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, e stipulino entro l'anno successivo l'atto di retrocessione col pagamento contestuale di una somma pari all'ammontare dell'annualità dell'imposta erariale che gravava sui detti immobili nell'anno in cui venne dichiarata la devoluzione di essi allo Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 391 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407, è costituito in Roma, ed eretto in ente morale autonomo, l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio direttivo composto:

di un presidente;

di due rappresentanti il Ministero della pubblica istruzione;

di un rappresentante la Cassa depositi e prestiti;

di tre rappresentanti la classe magistrale, designati dalla classe medesima.

Fanno parte del Consiglio, con voto consultivo, il sindaco di Assisi e il rettore del Convitto nazionale « Principe di Napoli », il sindaco di Anagni e la direttrice del Convitto « Regina Margherita » ove si tratti di discutere materie inerenti alla gestione interna dei rispettivi Istituti.

Il presidente è nominato con decreto Reale promosso dal ministro della pubblica istruzione; gli altri membri sono nominati con decreto del ministro della pubblica istruzione.

Il Consiglio direttivo dura in ufficio tre anni.

I membri che scadono sono rieleggibili.

Art. 2.

Il Consiglio direttivo amministra il patrimonio dell'Istituto, costituito dai proventi della giornata di stipendio e dagli altri contributi dei maestri elementari; dalle attività dei convitti di Assisi e di Anagni; dalle somme stanziate nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ai fini dell'art. 4; dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento con destinazione a favore degli orfani dei maestri elementari.

Tali somme sono versate alla Cassa depositi e prestiti e formano il fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti. Le eventuali eccedenze di bilancio dell'Istituto nazionale costituiscono il fondo di riserva.

La Cassa dei depositi e prestiti, la quale assume gratuitamente la gestione dei fondi dell'Istituto nazionale, provvederà al migliore impiego dei fondi stessi.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto potrà disporre del fondo di riserva per le eccezionali necessità riconosciute dal Consiglio direttivo con due terzi dei voti.

Art. 3.

Il Consiglio direttivo comunicherà al Ministero della pubblica istruzione le sue deliberazioni nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento.

Lo stesso regolamento determinerà quali deliberazioni debbano riportare l'approvazione del Ministero e stabilirà i termini entro i quali possano essere annullate le deliberazioni non conformi alle leggi ed ai regolamenti.

Art. 4.

L'Istituto adempie ai suoi fini:

a) con l'aumentare il numero dei posti nei collegi di Assisi e di Anagni, al quale scopo verrà edificato in Assisi apposito locale per una nuova sezione del convitto « Principe di Napoli » e in Anagni sarà convenientemente ampliato il collegio « Regina Margherita », nei limiti delle somme accumulate, nei primi due anni, colla giornata di stipendio;

b) col conferire Borse di studio ad orfani che non possano essere accolti ad Assisi o ad Anagni e vengano collocati presso altri collegi autorizzati dal Consiglio dell'Istituto o presso famiglie che ne garantiscano l'educazione, scelte e vigilate dai patronati locali;

c) con l'esercitare l'assistenza scolastica in favore degli orfani che per ragioni speciali non possono essere ammessi nei due convitti o non fruiscono di Borse e dei figli di maestri viventi, ma in condizione di comprovata, eccezionale necessità;

d) col preparare i fondi da devolvere all'eventuale istituzione di nuovi convitti preferibilmente nelle regioni più lontane dal centro, cominciando dalla Sicilia e dall'Italia settentrionale.

La ripartizione dell'ammontare delle giornate di stipendio e dei proventi del bollo supplementare del 1908 sarà la seguente:

9|20 per l'istituzione di nuovi posti in Assisi e in Anagni;

9|20 per borse di studio;

2|20 per l'assistenza scolastica.

Negli anni successivi fino a concorrenza di una somma pari a quella del 1908, si farà la stessa ripartizione e il di più si ripartirà per:

9|20 per nuove Borse di studio;

9|20 per la fondazione di nuovi istituti a tenore del comma *d*;

2|20 per l'assistenza scolastica.

Art 5.

Nei convitti di Assisi e di Anagni saranno ammessi gli orfani di uno o di entrambi i genitori aventi una età non inferiore ai sei anni, nè superiore ai tredici, da compiersi entro il 31 dicembre dell'anno in corso, e vi resteranno fino al diciannovesimo anno. Se raggiunto questo limite di età i giovani, per ragioni riconosciute giuste dal Consiglio direttivo dell'Istituto, non avranno compiuto il loro corso di studi, avranno diritto per un altro anno a una Borsa per completarlo. Tali Borse saranno di regola godute nella città, sede del convitto.

Nel caso di vacanza di posti e finchè tale vacanza duri, possono i posti di risulta essere annualmente occupati da figli di maestri viventi mercè il pagamento della retta annua stabilita dal Consiglio direttivo dell'Istituto.

Art. 6.

Ogni anno entro il mese di giugno, il Consiglio direttivo bandirà il concorso per i posti vacanti nei convitti di Assisi e di Anagni. Il concorso comprenderà anche i posti istituiti con l'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1874, i quali continueranno ad essere ripartiti fra le provincie continentali del cessato Regno di Napoli; ma saranno conferiti, come tutti gli altri, con deliberazione del Consiglio direttivo dell'istituto. Il bando di concorso e l'assegnazione dei posti dovranno essere approvati dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Presso ognuno dei due convitti di Assisi e di Anagni è costituito un Consiglio di amministrazione per la parte economica, finanziaria e igienica, per la diretta sorveglianza del personale interno e per l'andamento disciplinare.

Il Consiglio di amministrazione del convitto di Assisi sarà composto:

dal rettore, presidente;

dai capi degli istituti scolastici secondari governativi;

da un rappresentante il Comune;

da un rappresentante la classe magistrale;

dal medico del convitto;

e da un rappresentante il personale interno del convitto, nel solo caso di giudizi disciplinari.

Il Consiglio d'amministrazione del convitto di Anagni sarà composto:

dalla direttrice, presidente;

da due insegnanti ordinarie della scuola normale;

da un rappresentante il Comune;

da un rappresentante la classe magistrale;

dal medico del convitto;

e da un rappresentante il personale interno del convitto, nel solo caso di giudizi disciplinari.

Tutti gli atti dei Consigli di amministrazione sono sottoposti all'approvazione del Consiglio direttivo dell'Istituto.

I membri elettivi dei Consigli di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 8.

I Consigli di amministrazione dei due convitti sono tenuti, ogni volta se ne presenti l'occasione, a suggerire al Consiglio direttivo dello Istituto nazionale i provvedimenti di ordine generale e quelli ritenuti necessari, caso per caso, nell'interesse dei giovani che, su parere del Consiglio degli insegnanti, dovessero cambiare l'indirizzo dei loro studi.

Alla fine di ogni anno scolastico dovranno presentare all'Istituto medesimo una relazione particolareggiata sull'andamento disciplinare, didattico e amministrativo dei due collegi.

Alle stesse informazioni e alle stesse proposte sono

tenuti i patronati provinciali, di cui all'art. 9, nell'interesse dei giovani affidati alla loro vigilanza.

Art. 9.

Nelle città capoluogo di Provincia sono istituiti patronati di vigilanza per gli orfani dei maestri elementari.

I patronati, dei quali fanno parte il R. provveditore agli studi, ispettori scolastici, direttori didattici, maestri elementari e cittadini benefici, saranno diretti da un Consiglio, composto dal R. provveditore, presidente, dall'ispettore anziano, da un rappresentante del Consiglio scolastico, da un rappresentante l'Associazione del patronato, da un rappresentante la classe.

I patronati saranno informati dal Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale delle domande avanzate per ottenere posti, Borse, sussidi e avranno l'incarico di:

a) dare informazioni e notizie relative alle domande stesse;

b) vigilare e proteggere gli orfani residenti nella Provincia;

c) farsi intermediari nelle relazioni tra le famiglie degli orfani e gli Istituti presso i quali gli orfani stessi compiono la loro istruzione;

d) curare il collocamento degli orfani che hanno compiuto il loro corso di studi.

I patronati risiedono presso l'ufficio del provveditore agli studi.

Le cariche sono gratuite, salvo il diritto alle indennità di trasferta e di soggiorno pei soli membri del Consiglio dimoranti fuori del capoluogo.

Art. 10.

All'atto dell'approvazione della presente legge e con le norme vigenti, ai corsi di studio ora esistenti sono aggiunti:

a) in Assisi, la sezione di agrimensura nel R. istituto tecnico;

b) in Anagni, il corso di complemento per le allieve istitutrici, e il corso per maestre giardiniere.

Saranno materie obbligatorie di studio, pel corso di complemento per le allieve istitutrici, l'italiano, la pedagogia teorico-pratica, il francese, l'inglese o il tedesco, l'igiene, l'economia domestica, la musica, il disegno, i lavori donneschi.

Alle licenziate dal corso sarà rilasciato un legale diploma di abilitazione all'ufficio di istitutrice.

Per il funzionamento dei corsi istituiti col presente articolo è inscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la maggiore assegnazione di lire 15,000, da ripartirsi fra i capitoli del bilancio stesso, riguardanti il personale degli Istituti tecnici e del Collegio convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni.

Art. 11.

Al corso professionale nel collegio « Regina Margherita » in Anagni sono annessi i laboratorî di sartoria, cucito in bianco, ricamo e merletti, fiori e rimendo. All'insegnamento del lavoro manuale educativo, della musica, delle lingue moderne, della stenografia, della telegrafia e dell'arte tipografica in Assisi, e all'insegnamento dell'economia e contabilità domestica, del lavoro manuale educativo, della dattilografia e della telegrafia in Anagni, si provvede con la disponibilità del bilancio dei convitti.

Art. 12.

La scuola per le allieve istitutrici e quella per maestre giardiniere in Anagni potranno essere frequentate dalle giovani che abbiano ottenuta la licenza normale. Però, a carico dell'Istituto per l'educazione degli orfani dei maestri elementari, vi saranno ammesse le sole orfane che, ottenuta la licenza normale, non abbiano oltrepassato il diciannovesimo anno di età.

Art. 13.

Nei casi di donazione all'Istituto di un capitale, il cui interesse rappresenti una somma stabilita dal Consiglio direttivo dell'Istituto medesimo, si potrà istituire in uno dei convitti un posto di fondazione privata. Il fondatore, o chi per èsso, avrà diritto di designare gli orfani dei maestri che potranno successivamente godere di tal posto non oltre il diciannovesimo anno di età.

I corpi morali che vogliono fondare posti gratuiti a favore degli orfani dei maestri elementari, sono tenuti a pagare la retta annua deliberata dal Consiglio direttivo dell'Istituto.

Art. 14.

Le quietanze o ricevute per stipendi rilasciate da ciascun insegnante o direttore didattico definito dall'art. 19 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, dovranno essere munite, oltrechè dal bollo ordinario, di un bollo supplementare di centesimi cinque rappresentato da una marca speciale.

I proventi della marca speciale andranno a beneficio dell'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.

Col regolamento di cui all'art. 3 saranno date le norme per la riscossione di tali entrate.

Art. 15.

La riscossione dell'ammontare delle giornate di stipendio è fatta colle norme e le condizioni di cui ai capoversi 5° e 6° dell'art. 10 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni, approvato con R. decreto 2 luglio 1903, n. 430, estensibili per questa parte anche ai Comuni aventi regolamento speciale per le pensioni. Però le relative multe e gli interessi di mora vanno a beneficio dell'ammontare della giornata di stipendio.

Art. 16.

Per gli ampliamenti del collegio « Regina Margherita » in Anagni e per la costruzione del nuovo locale

in Assisi saranno applicate le disposizioni della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 892 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Provincie possono prescrivere l'approvazione preventiva dei tori da destinare alla monta pubblica.

Dove le Provincie non provvedano a ciò, i Comuni possono per il proprio territorio valersi della stessa facoltà.

I regolamenti per la visita dei tori saranno approvati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio zootecnico od il suo Comitato.

Art. 2.

Le infrazioni ai regolamenti di cui all'articolo precedente saranno punite con pena pecuniaria da lire 50 a lire 200.

Art. 3.

I contributi del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per il conferimento dei premi ai tori, sono condizionati alla preventiva approvazione di questi.

Nessun contributo può dare il Ministero d'agricoltura per l'apertura di stazioni taurine, se queste non sieno provviste di riproduttori approvati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 893 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la maggiore assegnazione di L. 100,000 per l'esercizio 1908-909, di L. 200,000 per l'esercizio 1909-910 e L. 300,000 per l'esercizio 1910-911 e per i successivi, da portarsi in aumento alle attuali dotazioni iscritte nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per contributi, concorsi e incoraggiamenti dello Stato in sussidio alle scuole industriali, commerciali, di arte applicata e professionali femminili.

Art. 2.

L'assegnazione di L. 100,000 autorizzata a carico dell'esercizio 1908-909 sarà inscritta per L. 80,000 al capitolo n. 139 e per L. 20,000 al capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto; e in analoga proporzione saranno distribuite fra i capitoli medesimi iscritti negli esercizi successivi le rispettive maggiori assegnazioni stabilite con l'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 894 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Coi fondi assegnati in virtù della legge 14 luglio 1907, numero 496, al capitolo numero 71 del bilancio della guerra per l'esercizio 1907-908, parte straordinaria, denominato « Costruzione di nuovi fabbricati, radicali trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi », ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi, il Ministero della guerra è autorizzato a provvedere anche alle spese per l'acquisto d'immobili occorrenti per tutti in genere i servizi militari, compreso quello dei depositi allevamento cavalli.

Epperò la denominazione del capitolo sarà la seguente: « Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamenti di poligoni e di piazze d'armi, ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello

Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 395 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

In aggiunta allo stanziamento complessivo dello stato di previsione della spesa pel Ministero della guerra, per l'esercizio 1907-908, approvato con la legge 14 luglio 1907, n. 496, è autorizzata la spesa straordinaria di lire un milione per provvedere alla estinzione del debito verso il comune di Napoli, ascendente a lire 333,312.14 di capitale, oltre i relativi interessi e le spese del giudizio, in dipendenza dei lavori eseguiti nel 1868 sul monte Echia o Pizzofalcone;

A tal uopo sarà istituito un apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero predetto per l'esercizio 1907-908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 396 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modifica quella del 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, rimarranno in vigore fino al 31 luglio 1909.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 364 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 29 novembre 1891, n. 664, col quale fu modificato l'ordinamento dell'amministrazione dell'Opera di Terrasanta in Sicilia:

Visto il successivo Nostro decreto del 26 aprile 1894, con cui fu approvato il regolamento per l'amministrazione stessa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abolita la Regia delegazione per l'amministrazione dell'Opera di Terrasanta in Sicilia.

L'Opera sarà amministrata da un commissario, residente in Palermo, sotto la vigilanza di un sindaco apostolico.

La nomina del commissario e quella del sindaco apostolico saranno da Noi fatte sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Le funzioni di entrambi sono gratuite.

Art. 2.

È approvato l'unito regolamento organico per l'Opera anzidetta, composto di venti articoli e visto, d'ordine Nostro, dal ministro guardasigilli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'amministrazione della pia Opera di Terra Santa in Sicilia.

Art. 1.

L'Opera di Terra Santa in Sicilia è amministrata da un commissario residente in Palermo nella casa destinata ad ospizio sotto la vigilanza di un sindaco apostolico.

Il commissario sarà coadiuvato da persona di sua fiducia, in qualità di segretario.

Art. 2.

Nel suddetto ospizio dimoreranno pure il segretario del commissariato, i religiosi incaricati di fare le collette nelle città e nei dintorni, nonchè tutti gli altri che ritornano dalla colletta annuale che si terrà in tutta la Sicilia.

Nell'ospizio di Messina ed in quello di Vizzini che appartengono pure all'Opera, e devono dipendere dal Commissariato di Palermo,

dimoreranno un religioso come superiore e qualche altro come collettore delle relative città.

In tutti e tre gli ospizi saranno accolti i missionari di andata e ritorno dalla visita dei Luoghi Santi di Palestina.

Art. 3.

Il commissario stabilisce i luoghi delle provincie o dei comuni della Sicilia nei quali dovrà eseguirsi ogni anno la colletta per riscuotersi le oblazioni dei fedeli; e destina gli ecclesiastici che dovranno compierla.

Art. 4.

I detti ecclesiastici incaricati della colletta saranno forniti di una patente a nome e con firma del sindaco apostolico e del commissario, secondo il modulo annesso al presente regolamento.

Inoltre essi riceveranno dal medesimo commissario una sufficiente quantità di corone, di figliolanze ed altri oggetti di devozione per essere distribuiti, secondo il consueto, ai pii oblatori.

Art. 5.

Giunti i collettori nel luogo destinato per la questua, si presenteranno all'autorità amministrativa e di pubblica sicurezza, a cui esibiranno la patente, per essere riconosciuti da essa e protetti.

Art. 6.

Appena eseguita la questua, i collettori faranno la consegna delle limosine al commissario, il quale annoterà la somma ricevuta nel suo registro di introito, e vi farà apporre la firma di esso raccoglitore.

Qualora non possa essere consegnata di persona la somma raccolta, ne sarà fatta trasmissione per mezzo della posta, o per altro mezzo superiormente autorizzato e garentito; ed il commissario annoterà nel suddetto registro la somma pervenutagli, e ne farà tenere analoga ricevuta al raccoglitore.

In ogni caso il collettore dovrà contemporaneamente dare avviso, volta per volta, al sindaco apostolico della somma consegnata e spedita al commissario, pel debito controllo di contabilità.

Art. 7.

Il commissario farà le spese necessarie per la manutenzione dell'ospizio, per vitto, vestito, biancherie e medicinali occorrenti ai ricoverati nell'ospizio, giusta il precedente articolo 2, per acquisto dei vari oggetti di divozione da darsi agli oblatori, per viaggio dei missionari e collettori, e per andata e ritorno dei missionari da Gerusalemme, non che per oggetti da spedirsi dietro richiesta al padre custode di Terra Santa.

Art. 8.

Tutte le dette spese saranno annotate in un altro registro intitolato « dell'esito ». Le parti, alle quali saranno fatti i pagamenti, apporranno alle annotazioni la propria sottoscrizione, o rilasceranno ricevuta delle somme loro sborsate.

Art. 9.

Alla fine di ogni mese, ed anche prima se gli parrà opportuno, il sindaco apostolico richiederà al commissario di esibirgli i registri d'introito e di esito coi relativi documenti, ne esaminerà le singole partite, e trovando tutto in regola, firmerà i registri medesimi, e ne potrà trarre nota od anche una copia conforme.

Art. 10.

Dalle somme superanti l'esito verrà prelevata la parte che, a giudizio del commissario e del sindaco apostolico sarà stimata necessaria pel mantenimento dell'ospizio e per altre spese occorrenti in un dato periodo di tempo. Tutto il resto sarà immediatamente depositato a frutto nella Cassa di risparmio di Palermo od in qualche altro Istituto di credito che verrà designato dal Ministero dietro proposta del sindaco apostolico.

Art. 11.

Se mai occorra una spesa straordinaria a cui non si possa sopperire con la detta parte prelevata, il sindaco apostolico quando ne riconosca la necessità, potrà soddisfare alla richiesta del commissario mediante riscossione parziale o totale delle somme depositate a frutto, giusta l'articolo precedente, compilandone analogo verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 12.

A cura del sindaco apostolico e col concorso del commissario, sarà formato entro due mesi dall'approvazione del presente regolamento, uno stato descrittivo degli immobili e cespiti redditizi pertinenti alla pia opera di Terra Santa in Sicilia.

Tale inventario verrà formato in triplice esemplare, dei quali uno sarà posseduto dal sindaco apostolico, un altro dal commissario ed il terzo verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 13.

I suddetti immobili saranno locati nei modi di legge dal commissario coll'approvazione del sindaco apostolico al quale è riservata in generale l'approvazione dei contratti che si faranno dal commissario nell'interesse dell'Opera, in conformità delle norme che saranno state date dal Ministero, salva sempre, quanto ai nuovi acquisti, l'autorizzazione Sovrana, a senso della legge 5 giugno 1850, n. 1037, e l'autorizzazione Ministeriale per tutti gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il commissario farà la esazione dei frutti dei cennati immobili e di ogni altro cespite redditizio, e così pure gli esiti per la tenuta dei fondi, per spese giudiziarie di scrittoio, per pagamenti diversi e per ogni altra occorrenza, così pel proprio ufficio come per quello del sindaco apostolico. Di tutto farà particolare menzione nei suoi registri d'introito e di esito.

Art. 14.

L'esercizio annuale per l'amministrazione dell'Opera comincerà col 1° luglio di ciascun anno e si chiuderà il 30 giugno dell'anno successivo. Entro il mese di maggio di ogni anno il commissario formerà il bilancio presuntivo pel venturo esercizio e lo trasmetterà per l'esame al sindaco apostolico dal quale sarà spedito colle proprie osservazioni al Ministero per l'approvazione.

Nessun esito potrà farsi in eccedenza agli stanziamenti approvati, senza la previa autorizzazione del Ministero.

Art. 15.

Non più tardi della fine di luglio, dovrà il commissario compilare il conto consuntivo dell'anno precedente.

Il sindaco apostolico, presolo in esame, lo sottoporrà, insieme ad una sua relazione, al Ministero, al quale domanderà l'autorizzazione di spedire a Gerusalemme la somma che sarà disponibile.

Art. 16.

Una copia della cennata relazione sarà, dal sindaco apostolico, trasmessa all'Economato generale dei beneficî vacanti in Palermo, per l'esercizio della vigilanza ad esso attribuito col R. decreto del 29 novembre 1891, n. 694.

Art. 17.

Impartita che sarà dal Ministero l'approvazione del conto e l'autorizzazione anzidetta, il sindaco apostolico ne farà comunicazione al commissario, e questi curerà il ritiro della somma dalla Cassa dove trovasi depositata e la spedirà immediatamente al reverendissimo padre custode di Terra Santa, il quale rilascerà alla sua volta l'analoga ricevuta, firmata da tutto il Discretorio di Gerusalemme. Tale ricevuta verrà poi per mezzo del sindaco apostolico trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 18.

Al servizio dell'Opera sarà addetto un segretario contabile il quale sarà nominato dal Ministero e avrà la cura e la responsabilità di mantenere sempre al corrente ed a disposizione del sindaco apostolico i libri di amministrazione.

Art. 19.

Il segretario particolare del commissario e il resto del personale dell'Opera saranno scelti dal commissario e dichiarati al sindaco apostolico, entro il maggio di ciascun anno, quando cioè sarà compilato il bilancio preventivo dell'esercizio venturo.

Art. 20.

Nessun assegno dovrà farsi pel commissario, pei segretari e per tutto l'altro personale destinato alla colletta, dovendo vivere tutti a norma degli statuti professati dai religiosi di Palestina.

Il commissario però ed il personale tutto dell'Opera non possono essere mandati via dall'ospizio dove hanno servito, ma devono essere caritatevolmente mantenuti se per causa di malattia o di vecchiaia si rendono inabili al servizio dell'Opera.

Modulo della patente

di cui è cenno nell'art. 4 del regolamento

Stemma di Terra Santa

Stemma Reale *Stemma francescano*

PIA OPERA DI TERRA SANTA
in Sicilia

—

CONNOTATI	
—	Noi N. N., sindaco apostolico dell'Opera di Terra Santa in Sicilia, nominato con Real decreto del dì . . . . .
Età, anni	e N. N. commissario dell'Opera stessa, attese le autorizzazioni superiormente ricevute di questuare nelle Provincie medesime, onde raccogliere dai fedeli delle offerte destinate al manteni-
Statura	
Capelli	mento di detta Opera, consistente nella custodia e conservazione dei Luoghi Santi di Gerusalemme, di Betlemme ed altri siti in Palestina, non-
Occhi	
Naso	chè nella cura, tutela ed istruzione della cristiana gente meschina che vive in Asia, abbiamo incaricato N. N., portatore della presente Patente,
Bocca	di recarsi nella Provincia di . . . . . per ricevere quelle oblazioni che allo scopo suaccennato vengono fatte dai cittadini.
Segni particolari	I sottoscritti perciò raccomandano il nominato N. N. alle Autorità amministrative e di sicu-
Nato a	rezza pubblica, pregandole a volerlo tenere sotto la protezione stessa in cui il Real Governo tiene l'opera medesima di Terra Santa, e far che non sia molestato o impedito nella questua affidatagli.

Dato a Palermo, dall'Ospizio di Terra Santa . . . . il dì . . . .

Il commissario N. N. — Il sindaco apostolico N. N.

Visto:
Il prefetto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il guardasigilli
ORLANDO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 30 dicembre 1907, registrato alla Corte dei conti il 15 gennnaio 1908:

All'uditore Giudice Giuseppe, già in missione di vice pretore nel 1° mandamento di Como, tramutato con R. decreto del 30 settembre 1907, con la stessa missione e con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, al mandamento di Bivona, ove ha assunto le funzioni il 20 novembre 1907, è assegnata dal detto giorno l'indennità di alloggio in annue L. 200.

Con R. decreto del 31 dicembre 1907, registrato alla Corte dei conti il giorno 15 gennaio 1908:

A Raffo Giuseppe, nominato pretore del mandamento di Santo Stefano d'Aveto, con R. decreto del 12 settembre 1907, e con successivo del 30 dello stesso mese tramutato al mandamento di Torriglia, ove ha assunto le funzioni il 3 dicembre 1907, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

A Carle Emanuele, già pretore del mandamento di Rapallo, tramutato con R. decreto del 31 ottobre 1907 al mandamento di Mondovì, ove ha assunto le funzioni il 15 dicembre 1907, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 300.

Con R. decreto del 5 gennaio 1908:

Scognamiglio Raffaele, già pretore del mandamento di Serino, nominato con decreto in data 29 dicembre 1907, giudice del tribunale civile e penale di Monteleone, dove ancora non ha assunto le sue funzioni, è invece destinato nella stessa qualità di giudice al tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi.

Con decreto Ministeriale del 12 gennaio 1908:

Limoli Antonio, uditore in temporanea missione presso il mandamento di Alcamo, con la mensile indennità di L. 100, è confermato nella detta missione per altri cinque mesi, dal 4 gennaio 1908, con la stessa indennità mensile di L. 100.

Con R. decreto del 16 gennaio 1908:

Mobilia cav. Filomeno, consigliere della Corte d'appello di Trani, è collocato a riposo e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.

Casalasco Domenico, giudice del tribunale civile e penale di Cuneo, è collocato a riposo, dal 1° febbraio 1908, ed è ammesso a far valere i suoi titoli per la liquidazione della pensione;

Ferrante Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Lucera, è collocato a riposo, d'ufficio, dal 1° febbraio 1908, ed è ammesso a far valere i suoi titoli per la liquidazione della pensione.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreto del 14 luglio 1908, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, visto il parere della Deputazione provinciale di Vicenza, ha imposto ai proprietari del comune di Thiene, compresi nelle contrade Casoni, Molina, Gambe e Rezzampia, la cura delle piante infette dalla *Diaspis pentagona*.

Roma, 14 luglio 1908.

Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro (Ufficio centrale delle pensioni)

ESERCIZIO 1907-908

PROSPETTO dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1907 a tutto il mese di giugno 1908.

(1) MINISTERI	PENSIONI (2) vigenti al 1° luglio 1907		(3) inscritte a tutto il mese di giugno 1908		(4) Totale (colonne 2 + 3)		(5) eliminate a tutto il mese di giugno 1908		(6) vigenti al 1° luglio 1908	
	Partite	Importo	Partite	Importo	Partite	Importo	Partite	Importo	Partite	Importo
Ministero del tesoro	1,941	2,623,094 21	81	177,424 82	2,022	2,800,519 03	129	198,920 13	1,893	2,601,598 90
Id. delle finanze	14,397	11,941,697 61	766	863,608 04	15,163	12,805,305 65	798	793,440 65	14,365	12,011,865 —
Id. di grazia e giustizia	5,249	6,824,551 73	508	1,262,927 14	5,757	8,087,478 87	360	602,259 36	5,397	7,485,219 51
Id. degli affari esteri	154	398,410 61	8	21,182 82	162	419,593 43	8	25,234 —	154	394,359 43
Id. dell'istruzione pubblica	2,049	2,621,022 16	174	256,197 —	2,223	2,877,219 16	135	215,869 61	2,088	2,661,349 55
Id. dell'interno	9,487	7,716,789 95	644	689,523 67	10,131	8,406,313 62	519	485,872 60	9,612	7,920,441 02
Id. dei lavori pubblici	1,737	1,878,419 16	107	124,896 91	1,844	2,0 3,316 07	107	116,952 57	1,737	1,886,363 50
Id. delle poste e dei telegrafi	3,528	3,981,701 93	255	282,264 63	3,783	4,263,966 56	238	291,784 45	3,545	3,972,182 11
Id. della guerra	39,534	35,839,534 21	2,169	2,620,630 —	41,703	38,460,164 21	1,967	1,830,290 44	39,700	36,629,873 77
Id. della marina	8,082	7,013,871 12	887	720,217 17	8,969	7,734,088 29	485	422,896 54	8,484	7,311,191 75
Id. d'agricoltura, industria e commercio	640	658,641 56	31	36,505 97	671	695,147 53	40	52,159 90	631	612,987 63
Totale pensioni ordinarie	86,798	81,497,734 25	5,630	7,055,378 17	92,428	88,553,112 42	4,816	5,035,680 25	87,612	83,517,432 17
Pensioni straordinarie Operai delle Saline	96	55,121 11	13	9,765 93	109	64,887 04	3	2,701 56	106	62,185 48
Id. Diverse e Mille di Marsala	1,353	627,048 66	12	4,029 —	1,365	631,077 66	102	48,542 53	1,263	582,535 13
Id. Operai Officina carte-valori	6	4,435 92	7	6,079 68	13	10,515 60	2	1,553 52	11	8,962 08
Id. Ricompensa Nazionale	8,776	1,178,134 68	124	12,246 66	8,900	1,190,381 34	1,426	186,494 14	7,474	1,003,887 20
Id. Campagne successive 1848-49	10,983	1,095,923 95	8,930	892,915 17	19,913	1,988,839 12	1,071	107,033 33	18,842	1,881,805 79
Id. Operai delle Manifatture dei tabacchi	3,326	1,295,423 66	290	126,366 56	3,616	1,421,790 22	218	91,780 01	3,398	1,330,010 21
TOTALE GENERALE	111338	85,753,822 23	15,006	8,106,781 17	126344	93,860,603 40	7,638	5,473,785 34	118706	88,386,818 06

Roma, 11 luglio 1908.

Per il direttore capo dell'ufficio centrale delle pensioni
CESARI.

Visto: *Il direttore generale*
S. ZINCONE.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione generale del Debito pubblico

2ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, nn. 94 e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale, nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 4 50 %	45723	Toraldo Giuseppe fu Gaspare, domiciliato in Tropea (Catanzaro)	*Lire*	1785 —
Consolidato 5 %	918655	Intestata come la precedente	»	2000 —
»	918656	Intestata come la precedente	»	2150 —
»	926067	Intestata come la precedente	»	285 —
»	949712	Intestata come la precedente	»	260 —
»	1109090	Intestata come la precedente	»	750 —
»	1224857	Intestata come la precedente	»	1500 —
»	972491	Monte di Pietà di Penna San Giovanni (Macerata)	»	70 —
»	404346	Rajneri Nicolò fu Maurizio, domiciliato in Genova	»	55 —
Consolidato 3.50 %	19422	Garberoglio Elisa di Pietro, moglie di Faggioni Giovanni Battista, domiciliata a Fezzano (Genova)	»	35 —
Consolidato 5 %	227500	Stabilimento della chiesa e congregazione di Santa Maria Vertecœle, Santa Croce al Mercato o Santi Apostoli, rappresentato dal sopra intendente pro-tempore. Con annotazione	»	455 —
Consolidato 3 75 %	264809	Marchesi Pietro fu Giuseppe, interdetto, sotto la tutela di Bellora Gaudenzio fu Clemente, domiciliato a Trecate (Novara)	»	67 50
»	279906	Parigi Antonio Giovanni Battista fu Giuseppe, domiciliato a Savigliano (Cuneo). Con annotazione	»	225 —
Consolidato 5 %	977830	Pelle Giovanni Battista di Giacomo, domiciliato in Alassio (Genova). Con annotazione	»	50 —
»	1030714	Intestata ed annotata come la precedente	»	100 —
»	302777 Solo certificato di proprietà	Roppa Tommaso fu Paolo, domiciliato in Napoli. Vincolata	»	200 —
»	823860	Righetto Pietro fu Pietro, domiciliato in Soave (Verona). Con annotazione	»	25 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	1080426 Solo certificato di proprietà	Florio Alfredo fu Cesare Gaetano, domiciliato a Torino. Vincolata . . . . Lire	150,—
»	1394067	Beneficio parrocchiale di Santa Maria della Scala in Moncalieri (Torino) . . . . »	50 —
»	964637	Orlando Elisabetta fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Corleone (Palermo). . . . . »	125 —

Roma, addì 30 aprile 1908.

Per il capo sezione F. GAMBACCIANI.

Per il direttore generale GARBAZZI.

Il direttore capo della 1ª divisione S. PIETRACAPRINA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0/0 cioè: n. 312,516 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,166,897 del già cons. 5 0/0), per L. 52.50 - 49, al nome di Storti *Emilio* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Pallanza (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Storti *Angelo-Gregorio-Emilio* di Giovanni, minore, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 luglio 1908.

Per il direttore generale GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 16 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.91 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 16 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

15 luglio 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 38 69	101 50 69	103 23 36
3 1/2 % *netto*.	102 27 81	100 52 81	102.13 55
3 % *lordo*....	69 62 78	68 42 78	68 92 94

CONCORSI

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

AVVISO DI CONCORSO
a un posto di studio della fondazione Beltrami

Regolamento approvato con R. decreto 21 agosto 1906, numero CCCXVIII, parte supplementare e deliberazione della « Facoltà di scienze » in data 30 giugno 1908).

È aperto il concorso fra i laureati in matematica e in fisica ad un posto di studio della « Fondazione Beltrami » con le norme seguenti:

1° Possono concorrere coloro che documenteranno di aver conseguita la laurea in matematica e in fisica in questa Università, nell'ultimo quadriennio, dopo avervi frequentato lodevolmente i corsi nel secondo biennio dei loro studi.

2° Le istanze per ammissione al concorso (in carta bollata da cent. 50) dovranno essere inviate, insieme col certificato dei voti riportati negli esami speciali e di laurea e insieme cogli altri titoli scientifici posseduti dal concorrente, al preside della Facoltà di scienze entro 40 giorni a decorrere dalla data del presente avviso.

La Commissione giudicatrice, scelta nel seno della Facoltà, potrà, se lo crederà opportuno, richiedere anche dai concorrenti una prova orale o scritta.

3° Il concorso sarà deciso entro il mese di ottobre, ma la Commissione potrà escludere quelli fra i concorrenti che non si

trovino in condizioni di dedicarsi interamente allo scopo, per il quale è istituito il posto di studio, ovvero abbiano un ufficio sufficientemente retribuito.

Saranno inoltre preferiti i concorrenti nati in Lombadia e più specialmente nella provincia di Cremona.

4° Il premio di L. 100 mensili dura 8 mesi e per ritirare le quote, nei mesi di lezione, il premiato dovrà esibire l'attestato di diligenza, da rilasciarsi dal professore della materia, in questa Università, nella quale il premiato stesso deve perfezionarsi.

Roma, 15 luglio 1908.

Il rettore
A. TONELLI

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Malgrado gli sforzi fatti dalla Porta per nascondere la gravità dell'insurrezione militare avvenuta nel terzo corpo d'armata residente in Macedonia, specie nei vilayet di Monastir e di Kossovo, pure essa viene ora conosciuta e dimostra che lo stato delle cose va peggiorando.

Un dispaccio da Costantinopoli, 14, al *Daily Telegraph*, dice:

« Il Sultano ha ricevuto un telegramma sottoscritto da 90 ufficiali della Macedonia nel quale si domanda se l'esercito continuerà ad essere mantenuto nelle condizioni presenti e si chiede una risposta urgente.

« Sembra che il Governo sia molto imbarazzato, oltre che per la mancanza di danaro, anche perchè dubita della fedeltà delle truppe. Per soffocare il movimento la Porta ha già mobilizzato delle truppe nell'Asia minore, ma esita a mandarle sui luoghi dei disordini ».

L'*Universal* di Bukarest pubblica in proposito i seguenti particolari;

« Non ostante tutte le smentite dei circoli ufficiali, la rivolta avrebbe carattere gravissimo: le autorità locali avrebbero lasciato il paese in completa balìa degli ammutinati, i quali, a Resna, avrebbero commesso eccessi inauditi. Tutte le case e tutti i magazzini sarebbero stati saccheggiati. In un villaggio nei dintorni di Resna una banda numerosa di ammutinati avrebbe circondato la località e i contadini, la cui resistenza sarebbe stata prontamente fiaccata, sarebbero stati presi e legati agli alberi, mentre le donne erano violentate sotto gli occhi dei parenti incapaci di accorrere in loro soccorso. Quindi gli ammutinati avrebbero devastato le case rubando quanto poterono trovare. I poveri contadini sarebbero rimasti in quella situazione fino al mattino del giorno successivo quando sopraggiunsero altri terrazzani che li slegarono, ridonando loro la libertà. La medesima banda avrebbe commesso la stessa notte altri misfatti in quei paraggi. Anche a Monastir la situazione sarebbe piuttosto grave. Le truppe ammutinate avrebbero incendiato alcune case, non rispettando nemmeno la proprietà degli stranieri ».

* * *

La Porta tenta a giustificarsi per lo stato di anarchia che regna in Macedonia. Secondo un dispaccio da Costantinopoli, 15, essa ieri ha spedito una circolare telegrafica ai suoi ambasciatori presso le grandi potenze, per protestare contro l'accusa mossale di mancanza di energia nella repressione delle bande in Macedonia dicendo che lo stato attuale delle cose è dovuto alla condotta degli Stati balcanici, che fomentano l'azione delle rispettive bande, ed insistendo perchè le grandi potenze facciano nuove rimostranze a Sofia, Atene e Belgrado.

Con queste proteste la Sublime Porta tenta di opporsi alla proposta inglese della formazione urgente di colonne mobili incaricate di riporre l'ordine in Macedonia, proposta che l'ambasciatore di Russia a Costantinopoli, secondo assicura la *Gazzetta della Borsa* di Pietroburgo, ha avuto ordine di strenuamente sostenere.

In argomento, un dispaccio da Berlino, 15, dice:

« Un alto diplomatico turco, appartenente all'Ambasciata di Berlino, ha dichiarato sostanzialmente, in un colloquio avuto con un redattore del *Berliner Tageblatt* circa le riforme in Macedonia, di nulla sapere ancora circa le proposte di riforme anglo-russe. In ogni caso, qualunque esse siano, il Governo turco le ignorerà fino a che non saranno visibilmente diminuiti gli assassinî e gli atti sanguinari in Macedonia.

« Spetta agli Stati Balcanici, e particolarmente alla Bulgaria, di contribuirvi. Per fare un ultimo tentativo in vista di ricordare alla Bulgaria, alla Grecia ed alla Serbia i loro doveri, la Porta ha inviato ai Gabinetti di Berlino, Londra, Parigi, Pietroburgo, Roma e Vienna una circolare nella quale domanda loro di esercitare a Sofia, Atene e Belgrado una pressione energica circa la questine delle bande.

« La Turchia, una volta verificatesi le condizioni suindicate, sarà pronta a fare serie riforme. È questo, d'altra parte, il suo proprio interesse: ma essa intende rimanere padrona in casa sua e non lasciarsi dettare disposizioni; è facile comprenderlo ».

* * *

La lotta fra le nazionalità in Austria si fa sempre maggiore ed accenna a creare un dualismo acuto, fra il pangermanismo ed il panslavismo. Ai comizi tenutisi nello stesso giorno in 35 città della Boemia ed altre provincie d'origine tedesca, ha risposto un importante congresso di panslavisti riunitosi a Praga il 13 corr., ed al quale sono intervenuti delegati czechi, polacchi, vecchi ruteni, sloveni, croati, russi, serbi e bulgari. Il Congresso si occuperà di riunire in un fascio le varie frazioni della razza slava e così dar forza agli slavi austriaci e porli in grado di combattere l'invadente pangermanismo che tenta di germanizzare anche le provincie slave austriache.

* * *

Nel Giappone si è avuto, per ragioni d'indole interna, una crisi ministeriale che un dispaccio da Tokio, alla *Morning Post*, dice così risoluta:

« Primo ministro e ministro delle finanze, il conte Katsura; ministro della guerra, il generale Terauchi; ministro dell'interno, il barone Harata; ministro di agricoltura e commercio, il signor Oura; ministro delle comunicazioni, il dott. Goto; ministro della giustizia, il visconte Okabe; ministro dell'istruzione pubblica, Komatsuhara; ministro della marina, il vice ammiraglio Saito. Il generale Terauchi assume l'*interim* del ministero degli esteri sino al ritorno del conte Komura, il quale è stato nominato ministro degli esteri.

* * *

Le ultime notizie dal Marocco concordano nel far

ritenere che il conflitto fra il Sultano Abd-el-Aziz ed il pretendente Mulay Hafid possa deciderci nelle vicinanze della città di Marrakesch, verso la quale si trovano in marcia le forze dei due contendenti. Se la tradizionale inerzia degli orientali, non ritorna a dominare, si potrebbe ritenere prossima una decisiva battaglia. La situazione di Abd-el-Aziz intanto sembra migliorata; da Marrakesch, 8, si telegrafa:

« L'anarchia è completa. Le preghiere sono fatte al nome di Abd-el-Aziz, che i sacerdoti hanno proclamato. Le voci che Tetuan ritorni ad Aziz producono viva emozione. Glaoui e Bubeker, riconciliati da Si-Haffi, ex governatore di Azemur, hanno dato grandi feste. M' Togni ha inflitto una nuova sconfitta ad Hafid uccidendo 100 uomini e ferendone 250 ».

Un altro dispaccio da Rabat, in data di ieri, dice:

« I notabili di Rabat e di Salè, parecchi dei quali devono accompagnare il Sultano nella sua marcia su Marrakesch, sono venuti a portargli i loro saluti e a far proteste di devozione alla sua persona alla vigilia della sua partenza per Marrakesch.

« Gli Zaer, i Beni-Kirau, gli Zmmour e gli Chaouias gli hanno inviato contingenti di cavalieri.

« Abd-el-Aziz ha pure ricevuto le Delegazioni delle principali tribù degli Haux, dei Doukhala, dei Seragna e dei Demma, che sono venute ad assicurarlo che aderivano alla sua causa e che appoggierebbero le truppe sceriffiane appena esse avranno passato l'Umerrebia ».

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 2 luglio 1908

Presidenza del prof. comm. GIOVANNI CELORIA, presidente

L'adunanza si apre alle ore 13,45.

Letto ed approvato il processo verbale della precedente seduta, vengono presentate le opere offerte in omaggio.

È all'ordine del giorno la nota del socio corrispondente prof. Salvatore Pincherle: « Sui fasci di omografie, la quale, non presentandosi alla lettura, verrà stampata nei rendiconti.

Così pure la nota del dr. Tonelli: « Discontinuità di 1ª specie e gruppi di punti ».

Il M. E. prof. Tito Vignoli manda un sunto della sua nota: « A proposito delle epoche glaciali ». Questa nota è un breve commento ad un articolo riassuntivo dei recenti studi ed esplorazioni intorno ai periodi multipli glaciali lungo le epoche geologiche, dell'illustre dott. Paolo Lemoine comparso nella *Revue scientifique* del 27 corrente. Non per vanità puerile, ma per esattezza storica, dichiara l'autore come già nel 1832, nella *Rivista* del Morselli, espose l'ipotesi, che il periodo ultimo glaciale del quaternario non era fatto accidentale per causa tutt'ora ignote, ma fenomeni integrali nella generale economia della dinamica terrestra, dovevano essersi ripetuti per tutte le epoche.

Terminate le letture, il M. E. Pasquale Del Giudice dà comunicazione della deliberazione presa dalla Commissione del premio C. Ferrini di mettere a concorso il seguente tema: « Gli atti in frode alla legge nella dottrina dei giureconsulti romani ». La Commissione stessa ha deliberato che i lavori debbano essere inediti, scritti in italiano o in latino, anonimi, e portanti un motto ripetuto su una busta chiusa che contenga il nome e l'indirizzo dell'autore. Dovranno inoltre essere presentati alla segreteria dell'Istituto non più tardi del 31 dicembre 1909.

Dopo ciò, la seduta viene sciolta alle ore 15.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. E. Pompilj a Londra. — Il club italiano di Londra ha dato ieri un banchetto in onore di S. E. il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Pompilj, e del Comitato italiano per i giuochi olimpici.

Ha parlato applaudito S. E. l'ambasciatore d'Italia, marchese di San Giuliano, salutando a nome degli italiani di Londra gli ospiti della serata e rammentando la lunga amicizia che lo lega all'on. Pompilj.

Questi ha risposto, tra applausi, dicendosi lieto di vedere la colonia italiana di Londra così unita e così patriottica ed inneggiando all'amicizia anglo-italiana.

Hanno parlato infine pure applauditi il conte Brunetta, Guerra e Sambucetti.

L'inchiesta per il Ministero della pubblica istruzione. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Con sue deliberazioni del 4 corrente, comunicate al Governo con lettera dell'8 luglio, la Reale Commissione d'inchiesta per il Ministero della pubblica istruzione, in ordine al mandato ricevuto di esaminare le responsabilità derivanti dal processo svoltosi dinanzi l'Alta Corte di giustizia, ha fatto le seguenti proposte:

1° che il comm. prof. Leonardo Ricciardi non sia conservato alla direzione di Istituti scolastici, pure mantenendolo in altro ufficio di pari grado;

2° che il cav. Secondo Fornari sia rimosso dall'impiego;

3° che il comm. Luigi Cossu sia dispensato dal servizio per ragioni di servizio;

4° che al cav. Umberto Petraroli sia applicato il massimo della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio;

5° che Valentino Duranti venga sospeso per sei mesi, ove il Ministero non creda licenziarlo;

6° che il cav. Gaspare Rodolico venga sospeso dal suo ufficio per sei mesi salvo gli ulteriori e più gravi provvedimenti all'esito del processo Lombardo;

7° che Vincenzo Mariani e Rosario Torregrossa vengano per un mese sospesi dall'ufficio, salvo i maggiori provvedimenti a loro carico in esito al procedimento iniziato contro di loro per falsa testimonianza;

8° che al comm. Emanuele Franco venga inflitta la censura salvo gli ulteriori e più gravi provvedimenti in esito al processo in corso per falsa testimonianza;

9° che Giuseppe Caniggia sia allontanato degli uffici dell'Amministrazione centrale e destinato ad altro posto salvi pure per lui gli ulteriori e più gravi provvedimenti in esito al processo in corso per lo stesso reato di cui sopra;

10° che per il comm. Ignazio Lombardo, fatta riserva di stabilirne le eventuali responsabilità, sia intanto continuata la sospensione cui fu sottoposto.

In accoglimento di tali proposte sono in corso i provvedimenti relativi presso i diversi Ministeri dai quali dipendono i funzionari predetti ».

Per il palazzo di giustizia. — Il Ministero di grazia e giustizia comunica:

« Con legge 2 luglio 1908, n. 321, fu autorizzata la spesa di L. 1,200,000 per gli arredamenti del palazzo di giustizia a Roma, ed il guardasigilli ha istituita apposita Commissione per cooperare con l'amministrazione nello studiare e disporre il migliore e più sollecito modo di provvedervi.

Tali arredamenti comprendono quelli dei mobili per tutti gli uffici giudiziari che saranno trasferiti nel nuovo palazzo di giustizia, e quelli fissi per gli stessi uffici, meno che per le aule della Corte di cassazione e della Corte d'appello, ai quali provvede con altri fondi il Ministero dei lavori pubblici: e la spesa relativa sarà distribuita in circa quindici lotti.

Siccome molte ditte hanno già fatto domanda di essere tenute presenti per le forniture occorrenti, si rende noto:

a) che possono essere ammesse solo le domande di ditte italiane;

b) che il termine utile per la presentazione di ulteriori domande, da dirigersi al Ministero di grazia e giustizia - divisione 3ª - è fissato entro il 15 agosto 1908;

c) e che l'amministrazione si riserva di scegliere fra le ditte istanti quelle che potranno essere ammesse a concorrere alla fornitura.

Alle ditte ammesse saranno comunicati, assieme ai capitolati d'oneri, gli elenchi con la descrizione sommaria dei mobili da fornirsi distinti in lotti, con l'invito a presentare esse stesse i relativi disegni e ad indicare i prezzi, entro il termine che verrà stabilito.

Per opportuna norma si avverte fin d'ora che le ditte alle quali saranno affidate le forniture, dovranno consegnare i mobili, secondo i diversi lotti, tra il luglio e l'ottobre 1909 ».

Camera di commercio italiana a Chicago. — Sul finire dello scorso anno venne costituita in Chicago una Camera italiana di commercio con annessa sezione agricola.

La nuova istituzione, dovuta in gran parte all'iniziativa del nostro console, cav. Sabetta, conta già più di 210 soci, tutti commercianti.

Ne sono presidenti onorari, l'on. Cocco-Ortu, ministro di agricoltura, industria e commercio, il barone Mayor des Planches nostro ambasciatore in Washington, il viceconsole Sabetta, il presidente del Board of Trade di Chicago ed il presidente della Commercial association

Presidente effettivo ne è il sig. Frank Cuneo, della importante Ditta Garibaldi e Cuneo di Chicago, e, segretario, il sig. Alessandro Broletti, che fu per dodici anni segretario del Consolato d'Italia in Chicago.

La nuova istituzione ha scopi che allargano la sfera d'azione delle Camere di commercio già costituite all'estero.

La Camera italiana di Chicago non solo si propone, come dice il suo statuto, « di promuovere e tutelare le relazioni commerciali fra l'Italia e gli Stati centrali del nord America, e procurare un maggiore sviluppo al commercio italiano già esistente, facendone meglio conoscere presso i connazionali e gli americani la serietà, la forza e la potenzialità, con protezione di reciproci diritti ed interessi », ma altresì « di attirare l'attenzione degli italiani sulle condizioni dell'agricoltura negli Stati del centro più favorevoli al loro adattamento ».

Tra i mezzi che la Camera adotterà per realizzare il proprio programma havvi la pubblicazione di un bollettino commerciale in lingua italiana e inglese, nonchè una Mostra campionaria permanente.

Alla Camera verrà unita una sezione agricola.

Il programma della nuova Camera di commercio, che è la diciassettesima Camera italiana all'estero, merita ogni lode ed ogni incoraggiamento ed è da augurarsi, che, per la tutela e la prosperità degli interessi italiani, esso possa venire attuato con quella stessa larghezza di idee che lo ha ispirato.

Pubblicazioni ufficiali. — Ministero delle finanze: *Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione dal 1° gennaio al 30 aprile 1908* - Roma, stabilimento G. Civelli.

⁂ Idem: *Tabella indicante i valori delle merci nell'anno 1907 per le statistiche commerciali* - Roma, Stabilimento Civelli.

Movimento commerciale. — Il 11 corrente a Genova furono caricati 1250 carri, di cui 480 di carbone pel commercio e 127 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 379, di cui 149 di carbone pel commercio e 101 per l'amministrazione ferroviaria; a Savona 293, di cui 170 di carbone pel commercio e 49 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 151, di cui 23 pel commercio e 54 per l'amministrazione ferroviaria; a Spezia 117, di cui 76 di carbone pel commercio e 31 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Il *Virginia*, del Lloyd italiano ha transitato ieri da Gibilterra diretto al Plata.

ESTERO.

La produzione dell'oro nel mondo. — Nel decorso anno si ebbe nuovamente un aumento nella produzione dell'oro di fronte al 1906. Essa è valutata a milioni di dollari 412,556,138, con 7,495,161 dollari in più della produzione aurifera del 1906. Dei quattro principali distretti auriferi che, uniti assieme, fornirono il 78 0[0 della produzione mondiale, due segnano aumento nella produzione e due diminuzione. Nel Transwaal si ebbe un aumento di produzione di 24 milioni di dollari, in Russia un aumento di 4 milioni di dollari. All'incontro negli Stati Uniti s'ebbe una diminuzione di 5 milioni di dollari e in Australia pure una diminuzione di 7.9 milioni di dollari.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SOFIA, 15. — Una deputazione della Sobranje ha presentato al principe Ferdinando l'indirizzo in risposta al discorso del Trono.

Il principe ha rivolto alla delegazione un discorso dichiarando che la missione della Sobranje, come la sua, è di penetrare profondamente nell'anima del popolo e di comprendere le aspirazioni della nazione per assicurare il bene pubblico.

Questo scopo - ha soggiunto il principe - sarà sensibilmente facilitato dalla conoscenza fra i mandatari diretti del popolo e il suo capo supremo.

Il principe ha poi espresso la speranza di potere col sostegno delle nuove generazioni proseguire con maggiore ardore la missione civilizzatrice della Bulgaria ed ha ringraziato infine di tutto cuore pei sentimenti e voti espressigli in occasione del suo matrimonio.

MOGADOR, 11. — La mahalla Azizista destinata a Marrakesch è partita stamane per raggiungere il Caid Koban ed i contingenti di Anflous.

Essa è rientrata poco dopo, avendo Anflous ucciso Koban, suo nemico personale.

TANGERI, 15. — Secondo un dispaccio da Marrakesch in data dell'8 corrente Mtogui ha inflitto a Mulay Hafid una nuova sconfitta uccidendogli cento uomini e ferendone duecentocinquanta.

BORBECK (Provincie Renane), 15 — Nel pomeriggio è avvenuta una grave esplosione di gas grisou nella miniera di carbone Carlo Magno. Sono stati già estratti undici cadaveri. Mancano particolari.

VIENNA, 15. — La Camera dei deputati ha eletto i membri della delegazione che si riunirà in autunno.

COSTANTINOPOLI, 15 - Un telegramma da Serres annuncia che le truppe della guarnigione rifiutano di lasciare le caserme e manifestano agitazione.

COSTANTINOPOLI, 15. — Le Ambasciate e le Legazioni hanno cominciato oggi a ricevere telegrammi da Monastir

Il maresciallo Osman Fevzi pascià è arrivato a Monastir ed è stato quivi ricevuto con gli onori militari.

I telegrammi non annunciano null'altro di importante fuorchè la voce che gli ufficiali ribelli della guarnigione di Resnja percorrono i villaggi della regione cercando di provocare una insurrezione nella popolazione.

LONDRA, 15. — Il conte Komura, ambasciatore giapponese a

Londra, ha ricevuto telegraficamente ordine di ritornare subito al Giappone per assumere il portafoglio degli affari esteri.

PORTSMOUTH, 15. — L'incrociatore *Indomptable*, che ha a bordo il Principe di Galles, scortato dall'incrociatore *Minotaur*, è partito oggi per Quebec.

BORBECK, 15. — Nella esplosione di grisou, avvenuta nella miniera Carlo Magno, vi sono stati 11 morti ed 8 feriti.

PONTVILLE (Pensilvania), 15. — In una miniera di carbone è avvenuta una esplosione di grisou.

Vi sono stati 12 minatori uccisi ed 8 feriti di cui parecchi mortalmente.

BILBAO, 16. — Gli uffici marittimi ignorano ancora la cifra esatta delle vittime della tempesta dei giorni scorsi, perchè varie barche non sono ancora ritornate. Altre barche, di cui si era pure senza notizie e che si erano rifugiate in piccoli porti lungo la costa, sono tornate oggi.

I giornali e le autorità hanno aperto sottoscrizioni a favore delle famiglie delle vittime.

LISBONA, 16. — *Camera dei deputati.* — Pequito, ex-ministro delle finanze, confuta l'accusa di Alfonso Costa di avere anticipato alla casa Reale 107 contos di reis. Egli dichiara di averle anticipato soltanto 15 contos di reis e ne assume la responsabilità dinanzi alla Camera, certo di non avere compromesso il suo nome onorevole.

João Meneses, repubblicano, critica l'art. 5 del progetto per la lista civile e dice che l'unico scopo di quest'articolo è di affidare l'esame delle anticipazioni esclusivamente ad una Commissione di giudici, perchè, sciolta la Camera, la Commissione parlamentare lo sarà pure, d'ufficio.

Il presidente del Consiglio, ammiraglio Ferreira do Amaral, rispondendo ad analoga interrogazione, conferma che alcuni casi di peste bubbonica sono avvenuti nell'isola Terceira (Azzorre). Vi sono stati quattro morti e nove ammalati si trovano in cura. Soggiunge che il Governo ha preso, d'urgenza, tutte le precauzioni consigliate dalle circostanze.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

15 luglio 1908.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	759 23.
Umidità relativa a mezzodì	39.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 28.7. minimo 16.7.
Pioggia in 24 ore	—

15 luglio 1908.

In Europa: pressione massima di 769 al nord-ovest della Spagna, minima di 749 sul mar di Norvegia.

In Italia nelle 24 ore il barometro è generalmente aumentato, fino a 3 mm. sulla Toscana; temperatura irregolarmente variata sull'Italia superiore, generalmente diminuita altrove; pioggie in val Padana, Emilia e Marche con temporali in Lombardia e Veneto.

Barometro: quasi livellato tra 762 e 763.

Probabilità: venti moderati o forti intorno ponente sull' Italia settentrionale, deboli vari altrove; cielo generalmente vario con pioggie e qualche temporale sull'Italia settentrionale.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 1 luglio 1909

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	1/4 coperto	mosso	26 9	19 2
Genova	1/4 coperto	legg. mosso	27 0	20 8
Spezia	3/4 coperto	mosso	26 2	18 2
Cuneo	sereno	—	27 5	15 3
Torino	sereno	—	25 0	16 5
Alessandria	3/4 coperto	—	27 0	16 1
Novara	3/4 coperto	—	26 6	15 0
Domodossola	3/4 coperto	—	23 5	11 0
Pavia	1/2 coperto	—	25 9	14 5
Milano	3/4 coperto	—	29 7	17 4
Como	1/4 coperto	—	23 8	13 0
Sondrio	3/4 coperto	—	23 7	14 0
Bergamo	3/4 coperto	—	22 3	15 6
Brescia	3/4 coperto	—	26 7	16 2
Cremona	1/4 coperto	—	30 1	16 2
Mantova	1/4 coperto	—	27 8	17 8
Verona	1/4 coperto	—	27 8	16 1
Belluno	1/2 coperto	—	25 6	13 4
Udine	1/4 coperto	—	26 4	15 4
Treviso	1/2 coperto	—	29 0	17 9
Venezia	1/2 coperto	calmo	26 4	19 0
Padova	1/4 coperto	—	27 2	14 1
Rovigo	1/4 coperto	—	28 3	20 0
Piacenza	1/4 coperto	—	27 2	15 3
Parma	1/4 coperto	—	27 4	17 2
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	28 4	17 2
Modena	1/2 coperto	—	29 1	17 4
Ferrara	1/4 coperto	—	28 9	18 0
Bologna	sereno	—	28 7	20 3
Ravenna	sereno	—	27 9	16 2
Forlì	1/4 coperto	—	29 6	23 2
Pesaro	sereno	calmo	30 0	18 0
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	31 2	18 0
Urbino	1/4 coperto	—	27 4	17 0
Macerata	sereno	—	28 8	18 6
Ascoli Piceno	sereno	—	30 0	19 0
Perugia	sereno	—	29 6	16 2
Camerino	sereno	—	26 6	16 0
Lucca	1/4 coperto	—	26 3	15 7
Pisa	1/4 coperto	—	26 1	15 3
Livorno	1/4 coperto	calmo	26 5	17 5
Firenze	sereno	—	28 0	16 5
Arezzo	1/2 coperto	—	28 2	14 4
Siena	3/4 coperto	—	25 9	18 1
Grosseto	sereno	—	28 6	19 0
Roma	sereno	—	29 5	16 7
Teramo	sereno	—	30 4	17 0
Chieti	sereno	—	29 0	19 0
Aquila	sereno	—	26 2	13 2
Agnone	sereno	—	26 1	13 1
Foggia	sereno	—	34 [illegible]	24 0
Bari	1/4 coperto	mosso	28 4	19 0
Lecce	1/2 coperto	—	31 6	20 3
Caserta	1/4 coperto	—	31 7	18 4
Napoli	coperto	calmo	27 5	20 4
Benevento	sereno	—	31 0	22 4
Avellino	sereno	—	27 5	17 2
Caggiano	sereno	—	26 2	15 8
Potenza	1/4 coperto	—	25 6	15 7
Cosenza	sereno	—	32 3	19 5
Tiriolo	coperto	—	23 5	14 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	29 0	21 0
Trapani	1/4 coperto	mosso	28 9	22 2
Palermo	sereno	calmo	29 8	21 5
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	27 0	22 0
Caltanissetta	sereno	—	31 0	21 3
Messina	coperto	calmo	29 7	22 1
Catania	1/4 coperto	calmo	30 8	21 8
Siracusa	3/4 coperto	mosso	30 0	22 4
Cagliari	1/2 coperto	legg. mosso	32 2	14 6
Sassari	sereno	—	24 9	16 8

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TERMINI, *gerente responsabile.*